



# COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail: [segreteria@collegiogeometri.to.it](mailto:segreteria@collegiogeometri.to.it) - [collegio.torino@geopec.it](mailto:collegio.torino@geopec.it) - [www.collegiogeometri.to.it](http://www.collegiogeometri.to.it)

Circ. n. 28/26  
Prot. n. 1087/26

Torino, 25 febbraio 2026

Ai Geometri in indirizzo  
LORO SEDI

## Oggetto: Principali novità in materia fiscale e agevolativa

Si rendono note agli Iscritti le principali novità contenute nella legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio.

| Argomento                                                                                                                                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aliquote IRPEF - Riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota del secondo scaglione</b>                                                           | <p>Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota IRPEF dello scaglione di reddito tra 28.000 euro e fino a 50.000 euro.</p> <p>L'articolazione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;</li><li>• 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;</li><li>• 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.</li></ul> <p>Il risparmio fiscale massimo derivante dall'intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell'aliquota).</p> <p>La suddetta riduzione si applica a partire dall'1.1.2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Detrazioni IRPEF per oneri - Spese sostenute dall'1.1.2026 - Riduzione di 440 euro per i possessori di redditi superiori a 200.000 euro</b> | <p>Per "neutralizzare" il risparmio fiscale derivante dalla riduzione dell'aliquota IRPEF, dal periodo d'imposta 2026, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell'importo complessivo delle detrazioni d'imposta per determinati oneri detraibili.</p> <p>A titolo di esempio, la detrazione non è applicata alle spese mediche, alle spese per le ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico.</p> <p>Nel calcolo del reddito complessivo devono però essere ricompresi gli affitti soggetti a "cedolare secca sulle locazioni", i redditi in regime forfetario.</p> <p>Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, si deve tenere conto del reddito effettivo e non di quello concordato.</p> <p><b>Altre disposizioni di riduzione delle detrazioni d'imposta per oneri</b></p> <p>Segnaliamo che tale riduzione si aggiunge a quelle già in vigore, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dal 2025, per le persone con un reddito superiore a 75.000 euro è previsto un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico;</li><li>• Dal 2020, per le persone con un reddito superiore a 120.000 euro è previsto una ulteriore parametrizzazione delle detrazioni rispetto al reddito.</li></ul> <p>Le tre misure citate che ridimensionano gli oneri detraibili, tuttavia, non riguardano le medesime tipologie di spese.</p> |



# COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 – 10129 TORINO – Tel. 011/53.77.56 – Fax 011/53.32.85

e-mail: [segreteria@collegiogeometri.to.it](mailto:segreteria@collegiogeometri.to.it) – [collegio.torino@geopec.it](mailto:collegio.torino@geopec.it) – [www.collegiogeometri.to.it](http://www.collegiogeometri.to.it)

| Argomento                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interventi di recupero edilizio - Spese sostenute nell'anno 2026 - Aliquote</b> | <p>In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. "bonus casa"), sono prorogate anche per l'anno 2026 le aliquote fissate per l'anno 2025.</p> <p><b>Aliquota di detrazione "ordinaria" per le spese dal 2025 al 2027</b></p> <p>Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, la detrazione è fissata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026;</li><li>• al 30% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027.</li></ul> <p>Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).</p> <p><b>Aliquota di detrazione "maggiorata" per le spese dal 2025 al 2027</b></p> <p>Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, la detrazione è fissata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• al 50% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;</li><li>• al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</li></ul> <p>Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).</p> |
| <b>Ecobonus e sismabonus - Spese sostenute nell'anno 2026 - Aliquote</b>           | <p>Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "ecobonus") e alla riduzione del rischio sismico (c.d. "sismabonus"), spettano nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per le abitazioni principali l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;</li><li>• per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bonus mobili - Proroga</b>                                                      | <p>Viene prorogata anche per l'anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. "bonus mobili"), quando sono realizzati determinati interventi edilizi. L'agevolazione, pertanto, spetta per le spese sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi sono iniziati dall'1.1.2025.</p> <p>Il limite massimo di spesa rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Enti del Terzo settore (ETS)</b>                                                | <p>L'art. 1-ter del DL 29.3.2024 n. 39 prevede un contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Regime dei neo-residenti - Aumento dell'imposta sostitutiva</b>                 | <p>Viene ulteriormente aumentata la misura dell'imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime dei neo-residenti di cui all'art. 24-bis del TUIR. L'importo dell'imposta forfetaria viene infatti aumentato da 200.000 a 300.000 euro, mentre viene incrementato da 25.000 a 50.000 euro l'importo dell'imposta prevista per i familiari</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



# COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 – 10129 TORINO – Tel. 011/53.77.56 – Fax 011/53.32.85

e-mail: [segreteria@collegiogeometri.to.it](mailto:segreteria@collegiogeometri.to.it) – [collegio.torino@geopec.it](mailto:collegio.torino@geopec.it) – [www.collegiogeometri.to.it](http://www.collegiogeometri.to.it)

| Argomento                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Esenzione dall'IRPEF per i redditi fondiari di CD e IAP - Proroga per il 2026</b> | <p>Viene prorogata per l'anno 2026 l'esenzione dall'IRPEF "a scaglioni" stabilita per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).</p> <p>L'esenzione dall'IRPEF è riconosciuta limitatamente ad alcuni scaglioni reddituali. In particolare, i redditi dominicali ed agrari (considerati congiuntamente):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• fino a 10.000 euro, sono interamente esenti dall'IRPEF;</li><li>• oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, sono esenti per il solo 50%;</li><li>• oltre 15.000 euro, concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Versamenti alle pensioni complementari</b>                                        | <p>Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari. A decorrere dal periodo d'imposta 2026, è previsto l'incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni</b> | <p>Viene ulteriormente incrementata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), che passa dal 18% al 21%. Resta invariata al 18%, invece, l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili).</p> <p>Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente è necessario che l'imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento (non si considera per semplicità il costo della perizia).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Criptovalute - Imposizione al 26% dei redditi da <i>stablecoins</i></b>           | <p>Viene previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. "<i>stablecoins</i>" denominate in euro. Le plusvalenze e gli altri redditi che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle cripto-attività, dall'1.1.2026, scontreranno l'imposta sostitutiva del 33% come previsto dalla legge di bilancio 2025.</p> <p>La novità è rappresentata dall'applicazione dell'aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di <i>token</i> di moneta elettronica denominati in euro (per <i>token</i> di moneta elettronica denominati in euro si intendono i <i>token</i> il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea). i stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e <i>token</i> di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.</p> |



# COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 – 10129 TORINO – Tel. 011/53.77.56 – Fax 011/53.32.85

e-mail: [segreteria@collegiogeometri.to.it](mailto:segreteria@collegiogeometri.to.it) – [collegio.torino@geopec.it](mailto:collegio.torino@geopec.it) – [www.collegiogeometri.to.it](http://www.collegiogeometri.to.it)

| Argomento                                                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi</b> | <p>Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi.</p> <p><b>Locazioni brevi</b></p> <p>Si ricorda che si definiscono locazioni brevi <i>“i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”</i>.</p> <p>Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26% (con l'eccezione di un solo immobile a scelta per il quale si può applicare il 21%).</p> <p><b>Presunzione di imprenditorialità</b></p> <p>A partire dal 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi.</p> <p><u>Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità</u>, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d'impresa.</p> <p><b>Computo dei tre appartamenti</b></p> <p>Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”.</p> <p>Per computare l'appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d'imposta (ad esempio di durata di due soli giorni).</p> |
| <b>Causa di esclusione dal regime forfetario</b>              | <p>Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Per l'anno 2026, così come per il 2026, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Iper-ammortamenti</b>                                      | <p>Per i titolari di reddito d'impresa, viene prevista l'introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.</p> <p><b>Beni agevolabili</b></p> <p>Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);</li><li>• materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;</li><li>• prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;</li><li>• destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



# COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 – 10129 TORINO – Tel. 011/53.77.56 – Fax 011/53.32.85

e-mail: [segreteria@collegiogeometri.to.it](mailto:segreteria@collegiogeometri.to.it) – [collegio.torino@geopec.it](mailto:collegio.torino@geopec.it) – [www.collegiogeometri.to.it](http://www.collegiogeometri.to.it)

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Segue</b><br><br><b>Iper-ammortamenti</b>                                                 | <b>Misura della maggiorazione</b><br>Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del: <ul style="list-style-type: none"><li>• 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</li><li>• 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;</li><li>• 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.</li></ul> <b>Modalità di accesso</b><br>Per l'accesso al beneficio l'impresa dovrà trasmettere una apposita comunicazione tramite una piattaforma sviluppata dal GSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Imprenditori: modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze</b>             | Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi e di esenzione per le plusvalenze per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta: <ul style="list-style-type: none"><li>• sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;</li><li>• ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.</li></ul> <b>Dividendi</b><br>Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle <u>distribuzioni deliberate a decorrere dall'1.1.2026</u> .<br><b>Plusvalenze</b><br>Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la <i>participation exemption</i> .<br>Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di <u>partecipazioni acquisite dall'1.1.2026</u> .                |
| <b>Frazionamento delle plusvalenze - Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026</b> | <b>Tassazione delle plusvalenze nel periodo d'imposta di realizzo</b><br>Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state "realizzate". Viene quindi meno la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d'imposta.<br><b>Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d'imposta</b><br>Rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di <u>cessioni di azienda o rami d'azienda</u> , le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d'imposta, a condizione che l'azienda o il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.<br><b>Decorrenza</b><br>Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti "solari"). |
| <b>Affrancamento straordinario delle riserve</b>                                             | Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d'imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10%.<br>Con l'affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.<br>Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate annuale di pari importo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



# COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 – 10129 TORINO – Tel. 011/53.77.56 – Fax 011/53.32.85

e-mail: [segreteria@collegiogeometri.to.it](mailto:segreteria@collegiogeometri.to.it) – [collegio.torino@geopec.it](mailto:collegio.torino@geopec.it) – [www.collegiogeometri.to.it](http://www.collegiogeometri.to.it)

| Argomento                                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice</b>                     | <p>Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;</li><li>• trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.</li></ul> <p>Possano rientrare nell'agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.</p> <p>I benefici fiscali si sostanziano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nell'imposizione sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate;</li><li>• nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.</li></ul> <p>Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.</p> <p><b>Imposte indirette</b></p> <p>Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.</p> |
| <b>Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni per i professionisti</b>                       | <p>Per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni devono effettuare a favore di <u>professionisti (es. dottori commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti)</u>, prima di procedere a pagamenti di somme di qualsiasi importo relativi a compensi, inoltrano una richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento (o accertamenti esecutivi/avvisi di addebito INPS), di qualsiasi importo.</p> <p>Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali).</p> <p>Le novità si applicano ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero disposti dal 15.6.2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti - Abbassamento della soglia a 50.000 euro</b> | <p>E' previsto un divieto di compensazione tra ruoli e crediti fiscali per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 50.000 euro (la soglia è stata ridotta dai precedenti 100.000 euro dalla Legge di bilancio 2026)</p> <p>Tale divieto non opera se:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;</li><li>• viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dati della fatturazione elettronica - Utilizzo ai fini del pignoramento</b>                         | <p>Si prevede la messa a disposizione dell'Agente della Riscossione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo nei confronti di uno stesso cessionario o committente (norma in attesa di disposizioni attuative).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



# COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 – 10129 TORINO – Tel. 011/53.77.56 – Fax 011/53.32.85

e-mail: [segreteria@collegiogeometri.to.it](mailto:segreteria@collegiogeometri.to.it) – [collegio.torino@geopec.it](mailto:collegio.torino@geopec.it) – [www.collegiogeometri.to.it](http://www.collegiogeometri.to.it)

| Argomento                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo (dall'1.3.2026)</b> | <p>A partire dall'1.3.2026 è stato eliminato il regime di esonero da ritenuta sulle provvigioni percepite</p> <ul style="list-style-type: none"><li>dalle agenzie di viaggio e turismo;</li><li>dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;</li></ul> <p>che andranno quindi assoggettate alla ritenuta di cui all'art. 25-<i>bis</i> del DPR 600/73.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Contributo sui pacchi extra-UE di modico valore</b>                               | <p>Viene istituito un contributo da applicarsi alle spedizioni di beni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea;</li><li>di valore dichiarato non superiore a 150 euro.</li></ul> <p>Il contributo è pari a 2 euro ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane all'atto dello sdoganamento in Italia delle merci oggetto delle spedizioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Obbligo stipula polizze catastrofali – proroga per alcuni soggetti</b>            | <p>E' stato prorogato dal 31.12.2025 al 31.3.2026 il termine entro cui devono adempiere all'obbligo di stipula delle polizze catastrofali i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>le micro e piccole imprese turistico ricettive;</li><li>le micro e piccole imprese del settore della somministrazione di alimenti e bevande;</li><li>le imprese della pesca e dell'acquacoltura.</li></ul> <p>La proroga interviene sull'art. 1 co. 101 - 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione da parte delle imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, a copertura dei danni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);</li><li>direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).</li></ul> |

Cordiali saluti.

Il Segretario  
Geom. Rodolfo Meaglia

Il Presidente  
Geom. Luisa Roccia